



COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 28/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ART. 151 DEL D.LGS.267/2000 E ART.10 D.LGS.118/2011)

L'anno **2019**, addì **ventotto**, del mese di **Febbraio** alle ore **19:13**, nella **Comune di Bastiglia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
SILVESTRI FRANCESCA	Presidente	X	
MORI ALESSIO	Consigliere		X
PALTRINIERI SANDRA	Consigliere	X	
CENTIN KATIA	Consigliere	X	
GASPARINI ROBERTO	Consigliere	X	
RASPA PIERINO PIETRO	Consigliere	X	
ROSSI MANUELA	Consigliere	X	
PLESSI GIAN CARLO	Consigliere	X	
ZANASI GIUSEPPE	Consigliere	X	
CAJO' VITTORIO	Consigliere	X	
SPICA ANTONINO	Consigliere	X	
BARALDI ANDREA	Consigliere	X	
MAFFEI GERARDO	Consigliere	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa **il Segretario Generale, Dott. Mario Adduci.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli scrutatori: **PALTRINIERI SANDRA, ZANASI GIUSEPPE, BARALDI ANDREA**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS.267/2000 E ART.10 D.LGS.118/2011)

Il Sindaco - Presidente: l'ordine del giorno reca la discussione della proposta dal titolo: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS.267/2000 E ART.10 D.LGS.118/2011)

Illustra l'atto in oggetto, su invito del Sindaco, il Responsabile dell'Area Contabile-finanziaria Dott. Luca Rinaldi. Interviene il Revisore dei Conti, che rimanda alla sua relazione. Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione generale. Interviene il Consigliere Cajò. Replicano il Responsabile dell'Area Contabile-finanziaria Dott. Rinaldi e la Responsabile dell'Area Tecnica Sig. ra Barbieri. Interviene il Consigliere Baraldi. Replica il Responsabile dell'Area Contabile-finanziaria Dott. Rinaldi. Interviene il Consigliere Raspa. Interviene il Consigliere Baraldi. Replica il Sindaco. Interviene il Consigliere Spica. Replica il Sindaco. Esaminata la proposta, viene messa ai voti

“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi e delle repliche, si rimanda alla fono registrazione che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Novembre 2018 (GU serie generale n. 292 del 17.12.2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Tenuto conto che dal 2016 è vigente ed operativa il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti

giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che potevano rinviare l'obbligo al 2017;

Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 25/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

-la Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 in data 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il DUP 2019-2021 da presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

-il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 in data 17/09/2018, ha approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021;

-la Giunta Comunale, con deliberazione n. 4 in data 25/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 5 in data 25/01/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del Revisore dei conti;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede “**Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.**”

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18. in data 30/04/2016, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio 2016, le cui aliquote vengono confermate anche per l'esercizio 2017, 2018 e 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2016, con cui è stata confermata l'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e la relativa esenzione, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l'esercizio 2016, la cui aliquota viene confermata anche per l'anno 2017, 2018 e 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, con cui sono state verificate quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza ed attività produttive e il loro prezzo;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 12/04/2017, relativa alla conferma tariffe anno 2017 per concessioni cimiteriali, servizi/operazioni cimiteriali, illuminazione votiva ed approvazione tariffe e durata concessione cimiteriale colombari posti nella parte nuova del cimitero comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 20/02/2019, relativa alla conferma delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 14/04/2016, relativa alla conferma delle tariffe per l'anno 2016 del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.lgs. n.446/1997, che si confermano anche per l'anno 2017, 2018 e 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 25/01/2018, relativa alla determinazione dei tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Richiamato nuovamente l'art. 172 comma 1 lettera b) del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale annovera fra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

Si riporta in delibera l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica:

AMO Agenzia per la Mobilità di Modena S.r.l.

http://www.amo.mo.it/amministrazione_trasparente/bilanci_annuali_1.aspx

HERA S.p.A.

http://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/bilanci_presentazioni/

Lepida S.p.A.

<http://www.lepida.it/bilanci#overlay-context=personale>

Seta S.p.A

http://www.setaweb.it/chi-siamo/20/Società_trasparente.html

AIMAG S.p.A.

<http://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/bilanci>

Unione Comuni del Sorbara

http://www.unionedelsorbara.mo.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_preventivo_e_con_suntivo/index.htm

ASP Delia Repetto

<http://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2016&cid=166&sid=100>

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina del patto di stabilità interno e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli costituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Considerato che il bilancio di previsione 2019-2021 non si avvale della facoltà di applicare parte dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);

- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
 - c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
 - d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
 - e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
 - f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- ☐ i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
 - *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2019:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Studi e consulenze	33.300,00	84,00%	5.328,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	894,00	80,00%	178,80	500,00	500,00	500,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	2.861,85	50,00%	1.430,93	700,00	700,00	700,00
Formazione	3.500,00	50,00%	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.641,00		8.687,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 11.03.2008 esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza da conferire nell'anno 2011 a soggetti estranei all'Ente, in applicazione dell'art. 3 commi dal 54 al 57 della legge 244/2007 finanziaria 2008", che si conferma anche per l'anno 2016;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 28.12.2013 esecutiva, avente ad oggetto "Adozione di modifiche al Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa – Approvazione";

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione:

- presenti n. 12;
- favorevoli n. 8 consiglieri;
- contrari n. 3 (Spica, Baraldi, Maffei);
- astenuto n. 1 (Cajò);

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

Titoli Entrata	Cassa 2019	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo Iniziale di cassa	1.559.035,57			
FPV per spese correnti	0,00	54.110,00	0,00	0,00
I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.013.555,15	2.023.524,00	2.124.169,00	2.114.169,00
II - Trasferimenti correnti	368.944,15	220.377,00	220.377,00	220.377,00
III - Entrate extratributarie	891.910,10	615.660,00	613.850,00	613.850,00
Totale corrente	5.833.444,97	2.913.671,00	2.958.396,00	2.939.396,00
FPV per spese conto capitale	0,00	1.020.097,94	0,00	0,00
IV - Entrate in conto capitale	1.555.177,10	168.000,00	711.500,00	1.161.500,00
VI - Accensione di prestiti	135.066,87	0,00	0,00	0,00
Totale Investimenti	1.690.243,97	1.188.097,94	711.500,00	1.161.500,00
Partite Giro	1.078.535,68	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
ENTRATE	8.602.224,62	5.167.768,94	4.735.896,00	5.175.896,00

Titoli Spesa	Cassa 2019	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
I - Spese correnti	3.991.616,10	2.899.466,00	2.895.304,00	2.874.990,00
IV - Rimborso prestiti	14.205,00	14.205,00	63.092,00	73.406,00
Totale corrente	4.005.821,10	2.910.671,00	2.958.396,00	2.948.396,00
II - Spese in conto capitale	2.500.327,58	1.188.097,94	711.500,00	1.161.500,00
Tot. Investimenti	2.500.327,58	1.188.097,94	711.500,00	1.161.500,00
Partite Giro	1.148.276,69	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
SPESE	7.654.425,37	5.164.768,94	4.735.896,00	5.175.896,00

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012 (€ 829.924), pari a € 34.856,81, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studi, ricerche e consulenze per l'anno 2019, dando atto che:
 - a. dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b. limiti di spesa per collaborazioni, studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
5. di dare atto che per l'anno 2019 si intendono confermate e/o aggiornate le tariffe, le aliquote e le addizionali vigenti nell'anno 2015 e confermate nel 2016/2017/2018;
6. di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato inserito nella sezione operativa della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio comunale;
7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
9. di allegare alla presente deliberazione i seguenti documenti:
 - Allegato 1) Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011 contenete anche l'elenco dei mutui in ammortamento;
 - Allegato 2) Nota integrativa a cura del Responsabile dell'Area Contabile-Finanziaria;
 - Allegato 3) Indicatori di Bilancio;
 - Allegato 4) Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale inerenti le aliquote, i canoni e le tariffe per il 2019;
 - Allegato 5) Il Verbale del Revisore dei Conti Dott.ssa Antonietta Gragano;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere entro i termini, con la seguente votazione:

- presenti n. 12;
- favorevoli n. 8;
- contrari n. 3 (Spica, Baraldi, Maffei);
- astenuto n. 1 (Cajò);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Adduci
sottoscritto digitalmente
